

TRIBUNALE DI COSENZA
sezione prima
- Ufficio esecuzioni immobiliari -

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Francesca Goggiamani,
al fine di evitare richieste di integrazione documentale ex art. 567 c.p.c. prodromiche alla fissazione dell'istanza di vendita e per prevenire rinvii dell'udienza fissata per la decisione sulla vendita ex art. 569 c.p.c.,

INVITA

i procuratori dei creditori pignoranti a depositare in uno con l'istanza di vendita o con la documentazione di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c.:

- la notifica dell'avviso ai creditori con diritto di prelazione risultante da pubblici registri ed al coniuge non debitore costituente fondo patrimoniale opponibile al pignorante (non ai fini del riscontro del limite all'espropriazione derivanti dal fondo, non rilevabile d'ufficio, ma in ragione delle garanzie del coniuge non debitore avente di un diritto assimilabile all'usufrutto) ai sensi dell'art. 498 c.p.c.;
- la notifica dell'avviso al comproprietario dei beni in caso di pignoramento di una mera quota di diritto di proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'avviso ex art. 599 c.p.c.;
- la notifica dell'avviso al coniuge in comunione legale non debitore;
- in caso di esecutato in regime di comunione legale dei beni con l'estratto del certificato di matrimonio con le annotazioni marginali;
- la notifica di titolo esecutivo e precetto al terzo proprietario, datore di ipoteca a garanzia del debito dell'esecutato, ai sensi dell'art. 603 c.p.c.

AVVERTE

Inoltre,

a) che il certificato notarile o la documentazione ipocatastale:

- devono ricoprire il ventennio antecedente la trascrizione del pignoramento e giungere sino alla data precedente il ventennio di trascrizione del titolo di acquisto del debitore o del suo dante causa;
- in ipotesi di comunione legale devono riguardare anche il coniuge non debitore;
- nel caso in cui oggetto del pignoramento sia una quota devono riportare il bene nella sua interezza e, quindi, riguardare tutti gli individuati comproprietari con relativi titoli di provenienza e gravami;

b) che nel caso in cui il diritto dell'esecutato sia stato acquistato *iure successionis* è indispensabile, ai sensi dell'art. 2648 c.c., che risulti trascritto l'atto di accettazione espressa o tacita dell'eredità. Ove il creditore non riscontrasse atti di accettazione tacita da far trascrivere potrà agire giudizialmente per far accertare l'accettazione dell'eredità e trascrivere il relativo atto introduttivo.



Manda alla cancelleria per la affissione del presente avviso in cancelleria, per l'inserimento nel sito del Tribunale (nella sezione procedure esecutive – sottosezione “circolari ed avvisi”) e per la comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati (che ne darà diffusione ai propri iscritti) ed ai notai

Cosenza, 2.4.2012

Il Giudice dell'Esecuzione



TRIBUNALE DI COSENZA
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI
Depositato in Cancelleria
- 2 APR. 2012
Oggetto
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Margherita Molinari